

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	131
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo ed abbinare proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	131
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	147
Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 1129 Molteni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	134
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento 1.10 del Relatore</i>)	161
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo ed abbinare proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	135

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 23 luglio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 luglio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro per la giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 13.05.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.

C. 2798 Governo ed abbinare proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 luglio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, presenta un'ulteriore nuova formulazione del suo emendamento 26.17 (*vedi allegato 1*), modificando in parere contrario il parere già espresso sull'emendamento Santelli 26.16.

Il viceministro Enrico COSTA esprime parere conforme a quello del relatore.

Daniele FARINA (SEL) stigmatizza le modalità di svolgimento dei lavori parlamentari, sovente caotiche e concitate. Richiama l'attenzione, in particolare, sulla circostanza che il disegno di legge in discussione è da lungo tempo all'esame della Commissione e che la prevista accelerazione dei lavori ha unicamente lo scopo di consentire l'approvazione, in breve tempo, delle disposizioni di cui all'articolo 25 relative alla delega in materia di intercettazioni telefoniche. Al riguardo, ritiene che lo strumento più adatto a disciplinare tale complessa e delicata materia non sia certamente la delega legislativa, che sottrae al Parlamento la possibilità di svolgere compiutamente il proprio ruolo.

Andrea COLLETTI (M5S) nell'associarsi alle considerazioni del collega Farina, ritiene che le disposizioni contenute nel provvedimento in discussione, in particolare quelle in materia di ergastolo ostativo, di fatto favoriscano la criminalità organizzata.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Santelli 1.01.

Vittorio FERRARESI (M5S), nell'illustrare il proprio emendamento 1.16, volto a sopprimere l'articolo 1 del disegno di legge in esame, osserva come le disposizioni ivi introdotte che prevedono l'estinzione del reato per condotte riparatorie, rappresentino un vero e proprio « *monstrum* » giuridico. Richiamando i rilievi critici espressi dal professor Giulio Padovani nel corso dell'audizione svoltasi il 28 aprile 2015, di cui la relatrice ha ritenuto di non tenere conto, evidenzia che il

meccanismo introdotto dal predetto articolo è del tutto estraneo ai principi propri del diritto penale, oltre a non sortire gli auspicati effetti deflattivi.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, richiama l'articolo 50, comma 1, del regolamento, che prevede che ogni volta che la Commissione stia per procedere ad una votazione, salvo nei casi in cui la discussione sia limitata per espressa disposizione del regolamento stesso, i deputati hanno facoltà di parlare, per una pura e succinta spiegazione del proprio voto e per non più di dieci minuti. Al riguardo, avverte che essendo previsto l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea per lunedì 27 luglio prossimo, la presidenza si atterrà scrupolosamente al rispetto delle citate disposizioni regolamentari. Quanto ai rilievi del collega Ferraresi in merito all'articolo 1 del disegno di legge, rammenta che la « Commissione Fiorella » si è espressa favorevolmente sull'ipotesi di introduzione delle condotte riparatorie quali causa di estinzione del reato.

Daniele FARINA (SEL) preannuncia, a nome del suo gruppo, il voto contrario sull'emendamento Ferraresi 1.16, ritenendo condivisibili le disposizioni di cui all'articolo 1 del provvedimento in discussione.

Alfonso BONAFEDE (M5S), ritiene che la Commissione avrebbe dovuto disporre di un congruo lasso di tempo per esaminare approfonditamente le disposizioni contenute nel provvedimento in discussione, rispetto al quale il Parlamento, in tutta evidenza, non sta esercitando compiutamente il suo ruolo, collocandosi in una posizione di vera e propria sudditanza nei confronti del Governo. Relativamente all'articolo 1 del disegno di legge, ritiene che esso rappresenti espressione della complessiva strategia del Governo, volta a disincentivare i cittadini dal ricorrere ai tribunali, in nome dell'esigenza di deflazione dei procedimenti giurisdizionali. Osserva inoltre come le disposizioni conte-

nute nel predetto articolo penalizzino i cittadini meno abbienti, con la conseguenza che solo quelli più facoltosi potranno sottrarsi al processo penale.

Andrea COLLETTI (M5S) chiede chiarimenti in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 162-ter, del disegno di legge laddove si fa riferimento alla possibilità per l'imputato, quando dimostri di non aver potuto adempiere « per fatto a lui non addebitabile », di chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore ad un anno, per procedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento. In particolare, ritiene che debba essere meglio specificata la locuzione di « fatto a lui non addebitabile », in modo da chiarire se possa rientrarvi anche una comprovata condizione di indigenza o povertà. Manifesta, inoltre, perplessità in merito alle disposizioni di cui al nuovo articolo 162-ter, primo comma, ove si fa riferimento al termine massimo entro il quale, nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, termine costituito dalla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

Manifesta, altresì, perplessità in merito al fatto che dell'avvenuta commissione del reato, quale conseguenza dell'applicazione delle disposizioni del nuovo articolo 162-ter, non rimanga traccia alcuna nel casellario giudiziario.

Nicola MOLTENI (LNA), nell'associarsi alle considerazioni dei colleghi in merito alle modalità di svolgimento dei lavori parlamentari, preannuncia il voto favorevole dei deputati del suo gruppo sull'emendamento Ferraresi 1.16. Al riguardo, evidenzia infatti che l'articolo 1 esprime la visione, tipica della sinistra, diretta a privilegiare esclusivamente logiche deflative dei procedimenti giurisdizionali. Manifesta, inoltre, netta contrarietà sul comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge in discussione, che prevede l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 162-ter anche a taluni delitti procedibili d'ufficio tra

i quali, segnatamente, quello di cui all'articolo 624 aggravato da una delle circostanze di cui ai numeri 2), 4), 6) e 8-bis), del primo comma dell'articolo 625.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, precisa che la relatrice e il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole sull'emendamento Santelli 1.7, che prevede la soppressione del comma 2 del richiamato articolo.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.16.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 1.1, che prevede l'applicabilità delle disposizioni di cui al nuovo articolo 162-ter solo con il consenso della persona offesa.

Giulia SARTI (M5S), nel manifestare netta contrarietà sulle disposizioni di cui all'articolo 1, chiede alla relatrice se le stesse siano applicabili anche alle fattispecie di violenza privata.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, precisa che le predette disposizioni sono destinate a trovare applicazione in relazione a tutte le fattispecie di reato procedibili a querela.

Giulia SARTI (M5S), ritenendo l'emendamento Ferraresi 1.1 di assoluto buon senso, lamenta l'assenza, da parte della maggioranza, di un confronto costruttivo con i gruppi di opposizione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferraresi 1.1 e Molteni 1.2.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.3, si intende vi abbia rinunciato.

Daniele FARINA (SEL) preannuncia il voto contrario dei deputati del suo gruppo sull'emendamento Molteni 1.4.

Andrea COLLETTI (M5S) preannuncia il voto favorevole dei deputati del suo gruppo sull'emendamento 1.4.

La Commissione approva l'emendamento Molteni 1.4 (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, illustra il suo emendamento 1.6, come riformulato, raccomandandone l'approvazione.

Vittorio FERRARESI (M5S) chiede chiarimenti in ordine all'applicabilità dell'articolo 240, comma 2, del codice penale.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, precisa che anche nei casi di avvenuta estinzione del reato per condotte riparatorie, la sua proposta emendativa prevede l'applicazione dell'istituto della confisca obbligatoria.

Andrea COLLETTI (M5S) manifesta perplessità sulla prospettata applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 240, comma 2, del codice penale.

La Commissione approva l'emendamento della relatrice 1.6, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Andrea COLLETTI (M5S) sottoscrive l'emendamento Santelli 1.7.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, propone di riformulare l'emendamento Santelli 1.7 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Enrico COSTA esprime parere favorevole sulla relazione testé proposta dalla relatrice.

Andrea COLLETTI (M5S) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Santelli 1.7, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Santelli 1.7, come riformulato, non saranno posti in votazione gli identici emendamenti Molteni 1.8 e Santelli 1.9, gli identici emendamenti Ermini 1.10 e Santelli 1.11, nonché gli emendamenti Santelli 1.12, Molteni 1.13, e Parisi 1.14 e 1.15.

Giulia SARTI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, manifesta perplessità in ordine alla circostanza che le Commissioni cui è stato assegnato il provvedimento in discussione in sede consultiva stiano esprimendo i pareri di competenza sull'attuale testo del disegno di legge, senza tener conto delle modifiche che saranno eventualmente approvate.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, evidenzia come la scelta di esprimersi sul testo attuale del disegno di legge o su quello modificato nel corso dell'esame in sede referente rappresenti un'autonoma prerogativa di ciascuna Commissione. Evidenzia che, in ogni caso, l'espressione del parere sul testo non modificato costituisce una prassi consolidata nei lavori parlamentari, dato l'obbligo di rispettare la programmazione dei lavori dell'Assemblea. Segnala che comunque la I Commissione si esprimerà sul testo risultante dagli emendamenti approvati.

Considerato che sono imminenti le votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata al termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 1129 Molteni.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 giugno 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato l'emendamento 1.10 (*vedi allegato 2*), per il quale fissa il termine di presentazione dei subemendamenti alle ore 18 della giornata odierna. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 luglio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro per la giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 20.50.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.

C. 2798 Governo ed abbinate proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta odierna.

Jole SANTELLI (FI-PdL) accetta la proposta della relatrice di riformulare l'emendamento a sua firma 1.02 in modo conforme all'emendamento del Governo 2.0100, che a sua volta è identico all'articolo aggiuntivo Pagano 1.03.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, avverte che la Commissione procederà ora all'esame dell'articolo aggiuntivo del Governo 2.0100, agli identici articoli aggiuntivi e dei relativi subemenda-

menti. Esprime pertanto parere favorevole sull'emendamento del Governo 2.0100 e parere contrario su tutti i subemendamenti ad esso riferiti, fatta eccezione per il subemendamento Mattiello 0.2.0100.1, sul quale esprime invece parere favorevole.

Il viceministro Enrico Costa esprime parere conforme a quello del relatore, fatta eccezione per il subemendamento Mattiello 0.2.0100.1, in ordine al quale si rimette alla valutazione della Commissione.

Daniele FARINA (SEL) illustra il proprio subemendamento 0.2.100.4, del quale raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Farina 0.2.0100.4 e 0.20100.2

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.2.0100.6, raccomandandone l'approvazione.

Andrea COLLETTI (M5S), nell'associarsi alle considerazioni del collega Ferraresi, stigmatizza l'operato del Governo che, a suo avviso, non svolge un'efficace opera di prevenzione dei reati, né effettua un capillare controllo del territorio.

Daniele FARINA (SEL) preannuncia, a nome del suo gruppo, il voto contrario sul subemendamento Ferraresi 0.2.0100.6, ritenendo che l'incremento delle sanzioni penali non determini alcun concreto effetto deterrente sulla commissione dei fatti di reato.

Jole SANTELLI (FI-PdL) dichiara di non condividere le considerazioni del collega Farina, ritenendo invece che l'inasprimento delle sanzioni penali sia necessario al fine di garantire una maggiore sicurezza e controllo del territorio.

Nicola MOLTENI (LNA) preannuncia il voto favorevole sul subemendamento Ferraresi 0.2.0100.6

La Commissione respinge il subemendamento Ferraresi 0.2.0100.6.

Giulia SARTI (M5S) illustra il subemendamento Ferraresi 0.2.0100.7, del quale raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Ferraresi 0.2.0100.7, Farina 0.2.0100.3 e Ferraresi 0.2.0100.8.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.2.0100.9, del quale raccomanda l'approvazione. Chiede pertanto alla relatrice ed al rappresentante del Governo di riconsiderare il parere contrario precedentemente espresso.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, conferma il parere contrario sul subemendamento Ferraresi 0.2.0100.9, evidenziando come le disposizioni ivi contenute potranno eventualmente essere oggetto di esame da parte del Comitato dei nove nel corso dell'esame in Assemblea.

Vittorio FERRARESI (M5S) ritira il proprio subemendamento 0.2.0100.9.

La Commissione respinge il subemendamento Farina 0.2.0100.5.

Andrea COLLETTI (M5S), intervenendo sul subemendamento Mattiello 0.2.0100.1, che inasprisce le sanzioni relative alla fattispecie di reato di cui all'articolo 416-ter del codice penale, rileva la necessità, piuttosto che prevedere l'incremento delle sanzioni penali, di intervenire sulla struttura di tale figura criminosa, che appare, nell'attuale configurazione, di difficile perseguibilità.

Giulia SARTI (M5S) si associa alle considerazioni dell'onorevole Colletti.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, precisa che la proposta emendativa in discussione si propone unicamente lo scopo di riequilibrare, anche in relazione ad altre fattispecie di reato, le sanzioni

relative al delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale, non essendo questa la sede più idonea a porre in atto interventi diretti modificare la struttura di tale figura criminosa.

Davide MATTIELLO (PD) raccomanda l'approvazione del proprio subemendamento 0.2.0100.1, che è coerente con gli impegni già assunti dalla maggioranza e dal Governo.

Alfonso BONAFEDE (M5S) ritiene che il legislatore dovrebbe intervenire in modo serio ed organico sulla fattispecie di reato cui si riferisce il subemendamento in discussione. Al riguardo, rammenta che un emendamento di tenore analogo, presentato dai parlamentari del Movimento 5 Stelle, è stato respinto dalla maggioranza, in occasione dell'esame del provvedimento, di recente approvato, in materia di anticorruzione.

Jole SANTELLI (FI-PdL) si rivolge al rappresentante del Governo per conoscere quando saranno presentati i risultati della Commissione Gratteri in tema di politica antimafia.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, esprime, anche alla luce del dibattito, perplessità in merito alla determinazione del minimo della pena. Propone pertanto al collega Mattiello una riformulazione del subemendamento 0.2.0100.1 volta a rideterminare il minimo della pena (*vedi allegato 1*).

Daniele FARINA (SEL) interviene per lamentare un metodo non sistematico di intervento.

Davide MATTIELLO (PD) Accetta la riformulazione proposta dalla relatrice del proprio subemendamento 0.2.0100.1.

Il viceministro Enrico COSTA concorda con la riformulazione del subemendamento Mattiello 0.2.0100.1 proposta dalla relatrice.

La Commissione approva il subemendamento Mattiello 0.2.0100.1, come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Daniele FARINA (SEL) interviene per esprimere il voto contrario dei deputati del suo gruppo sugli identici emendamenti 2.0100 del Governo e Santelli 1.02, come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Nicola MOLTENI (LNA) interviene per esprimere il voto favorevole dei parlamentari del suo gruppo sugli identici emendamenti 2.0100 del Governo e Santelli 1.02, come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva gli identici emendamenti Governo 2.0100 e Santelli 1.02, nuova riformulazione, e Pagano 1.03 come modificati dal subemendamento approvato.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, comunica che a seguito delle modifiche testé approvate saranno modificate anche le rubriche dei capi e del titolo. Simili modifiche saranno apportate al testo ogni qualvolta saranno approvati emendamenti che modificano l'ambito applicativo del provvedimento.

Comunica che gli articoli aggiuntivi Pagano 1.04, 1.05 e 1.06 sono stati posti in votazione a seguito dell'approvazione dell'emendamento del Governo 2.0.100.

La Commissione respinge il subemendamento Ferraresi 0.2.0101.1.

Vittorio FERRARESI (M5S) ritira il proprio subemendamento 0.2.0101.2.

Daniele FARINA (SEL) annuncia il voto contrario dei deputati del suo gruppo sull'emendamento 2.0101 del Governo.

La Commissione approva l'emendamento 2.0101 del Governo.

Jole SANTELLI (FI-PdL) accetta la riformulazione del proprio emendamento 1.07 proposta dalla relatrice.

Daniele FARINA (SEL) illustra il proprio subemendamento 0.2.0102.3 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Farina 0.2.0102.3 e 0.2.102.5, Ferraresi 0.2.0102.1 e 0.2.0102.2, Farina 0.2.012.6, 0.2.0102.7 e 0.2.0102.4 ed approva gli emendamenti Governo 2.0102 e Santelli 1.07 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo Governo 2.0102, l'articolo aggiuntivo Santelli 1.08 non sarà posto in votazione.

Jole SANTELLI (FI-PdL) accetta la riformulazione del proprio emendamento 3.2 proposta dalla relatrice.

La Commissione approva gli identici emendamenti Governo 3.1 e Santelli 3.2 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 3.3, si intende vi abbia rinunciato.

Jole SANTELLI (FI-PdL) interviene per sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Molteni 3.02.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Molteni 3.02.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 3.03, si intende che vi abbia rinunciato.

Nicola MOLTENI (LNA) illustra i propri emendamenti riferiti all'articolo 3 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Molteni 3.04, 3.05, 3.06, 3.07, 3.08, 3.09 e 3.010.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, in riferimento al proprio emendamento 4.1, soppressivo dell'articolo 4 del disegno di legge che disciplina la confisca, informa di aver voluto stralciare l'argomento in quanto è già prevista la calendarizzazione in Aula di un provvedimento su tale materia per il mese di settembre.

Giulia SARTI (M5S) interviene per esprimere il voto favorevole dei deputati del suo gruppo sull'emendamento 4.1. del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 4.1 del relatore.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, comunica che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 4.1 del relatore, gli emendamenti Sarti 4.2 e 4.3, Molteni 4.4, Sarti 4.5, Mazziotti Di Celso 4.6, Bazoli 4.7 e Mazziotti Di Celso 4.8 risultano preclusi.

Jole SANTELLI (FI-PdL) illustra il proprio articolo aggiuntivo 4.01 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Santelli 4.01.

Jole SANTELLI (FI-PdL) accetta la riformulazione del proprio emendamento 5.2 proposta dalla relatrice.

Andrea COLLETTI (M5S) chiede al rappresentante del Governo se si prevede quando verrà approvata la legge sulla prescrizione attualmente all'esame presso il Senato.

Il viceministro Enrico COSTA ricorda che il provvedimento è all'esame della Commissione Giustizia del Senato e che sono già stati presentati emendamenti e che il Governo è pronto ad esprimere i pareri su di essi.

La Commissione approva gli identici emendamenti Governo 5.1 e Santelli 5.2 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, informa che, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Governo 5.1 e Santelli 5.2 (*nuova formulazione*) gli emendamenti Molteni 5.3 e 5.4 non saranno posti in votazione.

Jole SANTELLI (FI-PdL) interviene per sottoscrivere tutti gli emendamenti del collega Molteni.

Giulia SARTI (M5S) intervenendo sul proprio emendamento 6.1 osserva che quella contenuta nell'articolo 6 è una delle tante deleghe in bianco di questo provvedimento. Stigmatizza la circostanza che non si forniscono chiari criteri direttivi in merito alle misure di sicurezza.

La Commissione respinge l'emendamento Sarti 6.1.

David ERMINI (PD) accetta la riformulazione del proprio emendamento 6.3 proposta dalla relatrice.

Giulia SARTI (M5S) non accetta la riformulazione del proprio emendamento 6.5 proposta dalla relatrice.

Jole SANTELLI (FI-PdL) richiede alla Commissione di prestare particolare attenzione ai temi che riguardano la violenza privata evitando di fornire strumenti di pressione anche solo psicologica nei confronti delle vittime, come può avvenire nel caso in cui il reato sia perseguibile solo se vi sia una scelta in tal senso della vittima.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, ricorda che la disposizione si riferisce esclusivamente ai casi di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 6, e cioè soltanto per i reati che arrechino offese di modesta entità. Qualora la violenza privata avvenga in forma più grave il reato rimane perseguibile d'ufficio.

David ERMINI (PD) osserva che nei tribunali ora i magistrati, in considerazione che per tali reati si deve procedere d'ufficio, devono per forza andare avanti.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Ermini 6.3 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*). Respinge gli identici emendamenti Sarti 6.2 e Molteni 6.3, nonché gli emendamenti Sarti 6.4 e 6.5.

Giulia SARTI (M5S) illustra il proprio emendamento 6.6 e ne raccomanda l'approvazione.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, condivide il principio per cui alcune categorie siano da rivedere e attualizzare, in quanto risalenti al Codice Rocco.

Jole SANTELLI (FI-PdL) osserva che l'articolo 6 prevede una delega totalmente in bianco su un argomento delicatissimo che deve essere valutato alla luce di scelte politiche che spettano al Parlamento e che non possono essere rimesse alle considerazioni di una commissione governativa.

Il viceministro Enrico COSTA, alla luce del dibattito testé svoltosi, si impegna, a nome del Governo, a meglio specificare i criteri della delega di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b*) nel corso del successivo esame in Assemblea.

La Commissione respinge gli emendamenti Sarti 6.6 e Santelli 6.7.

Alessandro ZAN (PD) ritira il proprio emendamento 6.8.

Giulia SARTI (M5S) illustra il proprio emendamento 6.9 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sarti 6.9 e Molteni 6.11, indi approva l'emendamento Molteni 6.10 (*vedi allegato 1*) e respinge l'emendamento Sarti 6.13.

Giulia SARTI (M5S) illustra il proprio emendamento 7.1 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Sarti 7.1 e Molteni 7.3; quindi approva l'emendamento Molteni 7.2 (*vedi allegato 1*) e respinge l'emendamento Sarti 7.4.

Jole SANTELLI (FI-PdL) illustra il proprio emendamento 8.1 e ne raccomanda l'approvazione, ritenendo eccessivamente ampia la delega di cui all'articolo 8 del provvedimento in discussione.

Giulia SARTI (M5S), intervenendo sul suo emendamento 8.2, si associa alle considerazioni della collega Santelli.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Santelli 8.1 e Sarti 8.2, nonché l'emendamento Santelli 8.01.

Jole SANTELLI (FI-PdL) ritira il proprio emendamento 8.02.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 9.1, si intende vi abbia rinunciato.

Giulia SARTI (M5S) ritira il proprio emendamento 9.2.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, propone di riformulare l'emendamento Sarti 9.3 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giulia SARTI (M5S) accetta la riformulazione testé proposta dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Sarti 9.3, come riformulato (*vedi allegato 1*); respinge quindi l'emendamento Ferraresi 10.1.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 10.2, si intende vi ab-

bia rinunciato. Propone quindi di riformulare l'emendamento Santelli 10.3 in modo identico al successivo emendamento Ermini 10.4 (*vedi allegato 1*).

Jole SANTELLI (FI-PdL) accetta la formulazione testé proposta dalla relatrice.

La Commissione approva gli identici emendamenti Santelli 10.3, come riformulato (*vedi allegato 1*) ed Ermini 10.4.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 10.9, si intende vi abbia rinunciato.

Jole SANTELLI (FI-PdL) chiede di riconsiderare il parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo sul proprio emendamento 10.10, del quale raccomanda l'approvazione.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, conferma il parere contrario sull'emendamento Santelli 10.10.

Jole SANTELLI (FI-PdL) invita a valutare approfonditamente gli emendamenti non meramente ostruzionistici, come quello in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Santelli 10.10.

Jole SANTELLI (FI-PdL) ritira il proprio emendamento 10.11.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il proprio emendamento 10.12 e ne raccomanda l'approvazione.

Jole SANTELLI (FI-PdL) preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento Colletti 10.12.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 10.12.

Jole SANTELLI (FI-PdL), nel raccomandare l'approvazione del proprio emen-

damento 10.13, chiede al relatore e al rappresentante del Governo di riconsiderare il parere contrario precedentemente espresso.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, conferma il parere contrario sull'emendamento Santelli 10.13.

La Commissione respinge l'emendamento Santelli 10.13.

David ERMINI (PD) sottoscrive l'emendamento Pagano 10.14 ed accetta la formulazione proposta dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Pagano 10.14, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Jole SANTELLI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Parisi 10.15.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Parisi 10.15, Santelli 10.16, Molteni 10.17 e 10.18.

Iole SANTELLI (FI-PdL) ritira gli emendamenti a sua firma 10.19, 10.20, 10.21, 10.22 e 10.23.

Vittorio FERRARESI (M5S) manifesta contrarietà sull'emendamento Rossomando 10.24.

Jole SANTELLI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Rossomando 10.24.

La Commissione approva l'emendamento Rossomando 10.24 (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti 10.26 e 10.27, si intende vi abbiano rinunciato.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il proprio emendamento 10.28 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 10.28.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il proprio emendamento 10.29 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 10.29.

Andrea COLLETTI (M5S) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice al suo emendamento 10.30 pur riservandosi di ripresentare in Aula la formulazione precedente.

La Commissione approva l'emendamento Colletti 10.30 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

David ERMINI (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Pagano 10.31 e ne accetta la riformulazione proposta dalla relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Pagano 10.31 (*nuova formulazione*), Ermini 10.32 e 10.33 e respinge l'emendamento Colletti 10.34

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il proprio emendamento 10.35 che prevede la possibilità dell'opposizione non solo per la persona offesa ma anche per colui che abbia fatto denuncia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Colletti 10.35 ed approva gli emendamenti Ferraresi 10.36, relatore 10.37 e gli identici emendamenti relatore 10.38 e Ferraresi 10.39.

Vittorio FERRARESI (M5S) accetta la riformulazione del proprio emendamento 10.40 proposta dalla relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Ferraresi 10.40 (*nuova formulazione*) e relatore 10.41 e 10.42. e respinge, altresì, l'emendamento Molteni 10.43.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, comunica che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 10.42 del relatore, l'emendamento Ferraresi 10.44 risulta essere precluso.

Vittorio FERRARESI (M5S) ritira il proprio emendamento 10.45.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, dichiara che l'emendamento Ferraresi 10.46, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 10.42 del relatore, risulta essere assorbito.

David ERMINI (PD) sottoscrive l'emendamento Pagano 10.47 e ne accetta la riformulazione proposta dalla relatrice.

Giuseppe GUERINI (PD) sottoscrive l'emendamento Mazziotti Di Celso 10.48 e ne accetta la riformulazione proposta dalla relatrice.

La Commissione approva gli identici emendamenti Pagano 10.47 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*) e Mazziotti Di Celso 10.48 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

La Commissione respinge l'emendamento Santelli 10.49

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 10.50 e 10.51, si intende che vi abbiano rinunciato.

Vittorio FERRARESI (M5S) esprime apprezzamento per la riscrittura del comma 2 dell'articolo 11 da parte della relatrice e dichiara di ritirare il proprio emendamento 11.3

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 11.2, si intende che vi abbia rinunciato.

Jole SANTELLI (FI-PdL) ritira gli emendamenti a sua firma 11.4, 11.5 e 11.6.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento del relatore 11.1 come riformulato (*vedi allegato 1*) e respinge l'emendamento Ferraresi 12.1

Vittorio FERRARESI (M5S) accetta la riformulazione del proprio emendamento 12.2 proposta dalla relatrice.

La Commissione approva gli identici emendamenti Ermini 12.3 e Ferraresi 12.2 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*), respinge gli emendamenti Ferraresi 12.3 e Santelli 13.1, indi approva l'emendamento del relatore 13.2.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 13.3, si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Santelli 13.4

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 13.6 e 13.7, si intende vi abbiano rinunciato.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra il proprio emendamento 13.8 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 13.8.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 13.9, si intende vi abbia rinunciato.

Jole SANTELLI (FI-PdL) accetta la riformulazione del proprio emendamento 13.10, proposta dalla relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Santelli 13.10 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*) e 13.11 e respinge l'emendamento Molteni 13.12, indi approva l'emendamento del Governo 13.100. (*vedi allegato 1*).

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.13.101.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Ferraresi 0.13.101.1 ed approva l'emendamento 13.101 del Governo (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, in relazione agli emendamenti soppressivi di diversi commi dell'articolo 14, rileva che la maggior parte si riferiscono ai commi da 2 a 7 e da 9 a 10. Invita i colleghi Ermini, Pagano, Santelli, Molteni e Ferraresi a riformulare i diversi emendamenti presentati al fine di poter poi effettuare una unica votazione.

David ERMINI (PD), Jole SANTELLI (FI-PdL) e Vittorio FERRARESI (M5S) accolgono l'invito della relatrice.

La Commissione approva gli identici emendamenti * 14.16. (*nuova formulazione*) Ermini, * 14.3. (*nuova formulazione*), * 14. 4. (*nuova formulazione*) * 14. 7. (*nuova formulazione*) e * 14.18. (*nuova formulazione*) Ferraresi (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, dichiara che a seguito dell'approvazione degli emendamenti appena posti in votazione non si procederà alla votazione dei restanti emendamenti riferiti ai commi da 2 a 7 e da 9 a 10

Constata l'assenza del presentatore degli emendamenti 14.01 e 15.1, si intende vi abbia rinunciato.

Jole SANTELLI (FI-PdL) ritira il proprio emendamento 15.2.

Alessandro ZAN (PD) sottoscrive l'emendamento Mazziotti Di Celso 15.3 ed ne accetta la riformulazione proposta dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Mazziotti Di Celso 15.3 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Vittorio FERRARESI (M5S) ritira il proprio emendamento 15.4 ed intervenendo sul proprio emendamento 16.3 richiama quanto espresso dal professor Negri nel corso dell'audizione del 26 marzo ultimo scorso.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ferraresi 16.3 e Molteni 16.1

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 16.2, si intende vi abbia rinunciato.

Davide ERMINI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento 16.02 proposta dalla relatrice.

La Commissione approva gli emendamenti Ermini 16.01 e 16.02 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*), respinge gli identici emendamenti Molteni 17.1 e Ferraresi 17.2 e l'emendamento Ferraresi 17.3. Approva, indi, l'emendamento del relatore 17.4.

Vittorio FERRARESI (M5S) non accetta la riformulazione del proprio emendamento 17.6. proposta dalla relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 17.6.

Jole SANTELLI (FI-PdL) accetta la riformulazione del proprio emendamento 17.8 proposta dalla relatrice.

Giuseppe GUERINI (PD) fa proprio l'emendamento Mazziotti Di Celso 17.7 e ne accetta la riformulazione.

David ERMINI (PD) fa proprio l'emendamento Pagano 17.9 e ne accetta la riformulazione.

La Commissione approva gli identici emendamenti Santelli 17.8 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*) Mazziotti Di Celso 17.7 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*)

e Pagano 17.9 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti 17.5 e 17.10, si intende vi abbia rinunciato.

Vittorio FERRARESI (M5S) accetta la riformulazione del proprio emendamento 18.1 proposta dalla relatrice.

Giuseppe GUERINI (PD) sottoscrive l'emendamento Pagano 18.4 e ne accetta la riformulazione proposta dalla relatrice.

La Commissione approva gli identici emendamenti Ermini 18.2, Ferraresi 18.1 (*nuova formulazione*) e Pagano 18.4 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, dichiara assorbito l'emendamento Molteni 18.3

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 18.6.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 18.7, si intende vi abbia rinunciato.

Dichiara l'emendamento Pagano 18.5 assorbito.

Jole SANTELLI (FI-PdL) ritira il proprio emendamento 18.7.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 18.8, si intende vi abbia rinunciato.

Vittorio FERRARESI (M5S) accetta la riformulazione del proprio emendamento 18.20, proposta dalla relatrice.

Jole SANTELLI (FI-PdL) accetta la riformulazione del proprio emendamento 18.10 proposta dalla relatrice.

La Commissione approva gli identici emendamenti Ferraresi 18.20 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*), relatore 18.9 e Santelli 18.10 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*), indi respinge l'emendamento Ferraresi 19.1.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 19.4, si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 19.2.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 19.3, si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferraresi 19.5 e 19.6.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 19.7, si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferraresi 19.8 e 19.9.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti 19.25 e 9.10, si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 19.11.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 19.12, si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferraresi 19.13, Molteni 19.14, Ferraresi 19.15 e 19.16.

Giuseppe GUERINI (PD) e Jole SANTELLI (FI-PdL) sottoscrivono l'emenda-

mento Bazoli 19.18 e ne accettano la riformulazione proposta dalla relatrice.

Vittorio FERRARESI (M5S) dichiara il voto contrario dei parlamentari del suo gruppo sull'emendamento Bazoli 19.18.

La Commissione approva l'emendamento Bazoli 19.18 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, dichiara assorbito l'emendamento Bazoli 19.19.

Jole SANTELLI (FI-PdL) ritira il proprio emendamento 20.1.

Vittorio FERRARESI (M5S) accetta la riformulazione del proprio emendamento 20.2 proposta dalla relatrice, riservandosi di presentare in Aula nuovamente la formulazione originaria.

La Commissione approva l'emendamento Ferraresi 20.2 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, presenta e illustra l'emendamento 22.600, che recepisce la condizione posta dalla VIII Commissione nell'espressione del parere di competenza (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva l'emendamento 22.600 della relatrice.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra il proprio emendamento 23.2 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Bazoli 23.1 e Ferraresi 23.2.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, avverte che la Commissione procederà ora all'esame dell'emendamento del Governo 23.0100, sul quale esprime parere favorevole, e del relativo subemendamento Sarti 0.23.0100.1, sul quale invece esprime parere contrario.

Il viceministro Enrico Costa esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge il subemendamento Sarti 0.23.0100.1, approva l'emendamento del Governo 23.0100 (*vedi allegato 1*), quindi respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Sarti 24.3, Santelli 24.2 e Molteni 24.1, nonché l'emendamento Sarti 24.4.

Alfonso BONAFEDE (M5S) propone che vengano accantonati gli emendamenti riferiti agli articoli 25 e 26, che potranno essere esaminati nella seduta di domani.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, rileva la necessità di concludere in tempi rapidi l'esame del provvedimento, del quale è previsto l'inizio della discussione in Assemblea il 27 luglio prossimo. Osserva pertanto che, in caso di accantonamento degli emendamenti relativi agli articoli 25 e 26, la Commissione non sarebbe nelle condizioni di concludere l'esame delle predette proposte emendative entro le ore 10 di domani, e di trasmettere alle competenti Commissioni il testo modificato per l'espressione del prescritto parere. Propone pertanto di procedere, nella seduta odierna, all'esame delle sole proposte emendative sulle quali è stato espresso il parere favorevole della relatrice e del rappresentante del Governo, potendo le restanti, da ritenersi accantonate, essere esaminate nella seduta antimeridiana prevista nella giornata di domani.

Vittorio FERRARESI (M5S) concorda con la soluzione testé prospettata dalla presidente.

Jole SANTELLI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Pagano 25.100 ed accetta la riformulazione della stesso proposta dalla relatrice.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento Pagano 25.100, come riformulato, e l'emendamento Ferraresi 25.12 (*vedi allegato 1*).

Jole SANTELLI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Pagano 25.22 ed accetta la riformulazione dello stesso proposta dal rappresentante del Governo.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, relativamente alla riformulazione dell'emendamento Pagano 25.22, proposta dal viceministro Enrico Costa, si rimette alla valutazione della Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Pagano 25.22, come riformulato (*vedi allegato 1*), nonché gli identici emendamenti Ferraresi 25.24, Molteni 25.23 e Pagano 25.26 (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, propone un'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Santelli 26.11 (*vedi allegato 1*).

Jole SANTELLI (FI-PdL) accetta la riformulazione testé proposta dalla relatrice.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento Santelli 26.11, come ulteriormente riformulato (*vedi allegato 1*), nonché gli identici emendamenti 26.50 della relatrice, come riformulato, e Sarti 26.12 (*vedi allegato 1*). Approva, inoltre, con distinte votazioni, l'emendamento 26.17 della relatrice, come riformulato (*vedi allegato 1*), l'emendamento 26.26 del relatore (*vedi allegato 1*), nonché gli identici emendamenti Santelli 26.28 e Sannicandro 26.29 (*vedi allegato 1*).

Jole SANTELLI (FI-PdL) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice del suo emendamento 26.30.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento Santelli 26.30, come riformulato (*vedi allegato 1*) e 26.32 del relatore (*vedi allegato 1*).

Alessandro ZAN (PD) sottoscrive l'emendamento Farina 26.33 ed accetta la

riformulazione dello stesso proposta dalla relatrice.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento Farina 26.33 e 26.36 della relatrice (*vedi allegato 1*).

Alessandro ZAN (PD) sottoscrive l'emendamento Farina 26.38.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Farina 26.38 e Santelli 26.39 (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, avverte che gli emendamenti San- nicandro 26.40 e 26.41 del relatore non saranno posti in votazione, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Santelli 26.39.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 1.20.

ALLEGATO 1

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo ed abbinata proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, capoverso ART. 162-ter, comma 2, le parole: un anno sono sostituite dalle seguenti: sei mesi.

1. 4. Molteni, Fedriga.

Al comma 1, capoverso ART. 162-ter, primo comma, dopo la parola: riparato inserire la seguente: interamente.

Conseguentemente al medesimo capoverso, secondo comma, aggiungere il seguente periodo: Si applica l'articolo 240, comma 2.

1. 6. (nuova formulazione) Il Relatore.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: degli articoli 162-ter e 649-bis con le seguenti: dell'articolo 162-ter.

1. 7. (nuova formulazione) Santelli, Parisi, D'Alessandro.

ART. 2.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
2.0100 DEL GOVERNO.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 416-ter del codice penale, al primo comma le parole: « da 4 a 10 anni » sono sostituite dalle seguenti: « da 6 a 12 ».

0. 2. 0100. 1. (nuova formulazione) Mattiello.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente articolo:

ART. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 624-bis del codice penale in materia di furto in abitazione e furto con strappo).

1. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al primo comma, le parole: « è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032 » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.032 »;

b) Al terzo comma, le parole: « La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1,549 » sono sostituite dalle seguenti: « La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 275 a euro 1.549 »;

c) Dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: « Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti ».

***2. 0100.** Il Governo.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente articolo:

ART. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 624-bis del codice penale in materia di furto in abitazione e furto con strappo).

1. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032 » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.032 »;

b) al terzo comma, le parole: « La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1,549 » sono sostituite dalle seguenti: « La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 275 a euro 1.549 »;

c) Dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: « Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di

pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti ».

***1. 02.** *(nuova formulazione)* Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

All'articolo 624-bis c.p. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1032 » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1032 »;

b) al terzo comma, le parole: « La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1549 » sono sostituite dalle seguenti: « La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 275 a euro 1549. »;

c) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: « Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti ».

***1. 03.** Pagano, Buttiglione.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente articolo:

ART. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 625 del codice penale in materia di circostanze aggravanti).

1. All'articolo 625 del codice penale, primo comma, le parole: « La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa

da euro 103 a euro 1.032 » sono sostituite dalle seguenti: « La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 206 a euro 1.032 ».

2. 0101. Il Governo.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente articolo:

ART. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 628 del codice penale in materia di rapina).

1. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065 » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 688 a euro 2.065 »;

b) al terzo comma, le parole: « La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098 » sono sostituite dalle seguenti: « La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.290 a euro 3.098 »;

c) dopo il terzo comma, è inserito il seguente: « Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098.

***2. 0102.** Il Governo.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente articolo:

ART. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 628 del codice penale in materia di rapina).

1. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « è punito con la reclusione da tre a dieci anni

e con la multa da euro 516 a euro 2.065 » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 688 a euro 2.065 »;

b) al terzo comma, le parole: « La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098 » sono sostituite dalle seguenti: « La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.290 a euro 3.098 »;

c) dopo il terzo comma, è inserito il seguente: « Se concorrono due o più delle circostanze di cui di cui al terzo comma, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098 ».

***1. 07.** (nuova formulazione) Santelli, Parisi, D'Alessandro.

ART. 3.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 14 sopprimere il comma 4.

***3. 1.** Il Relatore.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 14 sopprimere il comma 4.

***3. 2.** (nuova formulazione) Santelli, Parisi, D'Alessandro.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Il Relatore.

ART. 5.

Sopprimerlo.

Conseguentemente al Titolo del Capo II sopprimere le parole: Modifica della disciplina della prescrizione.

Conseguentemente, all'articolo 21:

sostituire le parole da: in relazione alla fine del comma con le seguenti: dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi dell'articolo 599-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 18 della presente legge;

sopprimere il comma 2.

***5. 1.** Il Relatore.

Sopprimerlo.

Conseguentemente al Titolo del Capo II sopprimere le parole: Modifica della disciplina della prescrizione.

Conseguentemente, all'articolo 21:

sostituire le parole da: in relazione alla fine del comma con le seguenti: dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi dell'articolo 599-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 18 della presente legge;

sopprimere il comma 2.

***5. 2.** (nuova formulazione) Santelli, Parisi, D'Alessandro.

ART. 6.

Aggiungere il seguente:

3. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 610 – (Violenza privata):

1) *al primo comma le parole:* « è punito con la reclusione fino a quattro anni » *sono sostituite dalle seguenti:* « è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a quattro anni »;

2) *al secondo comma, dopo le parole:* « La pena è aumentata » *sono inserite le seguenti:* « , e si procede d'ufficio, »;

3) *dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:* « Si procede in ogni caso di ufficio se il fatto è commesso a danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica »;

b) all'articolo 612 – (Minaccia) *al secondo comma le parole:* « Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 » *sono sostituite dalle seguenti:* « Se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati dall'articolo 339 o se è commessa a danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica »;

Conseguentemente alla rubrica aggiungere il seguente periodo Modifiche al codice penale.

6. 3. (nuova formulazione) Ermini, Morani, Vazio, Amoddio, Rossomando, Marzano, Bazoli, Zan.

Al comma 2, la parola: quarantacinque *è sostituita con la parola:* sessanta.

6. 10. Molteni, Fedriga.

ART. 7.

Al comma 2, la parola: quarantacinque *è sostituita con la parola:* sessanta.

7. 2. Molteni, Fedriga.

ART. 9.

Al comma 2, capoverso ART. 72-bis, è aggiunto infine il seguente comma:

2. Alla sentenza di non doversi procedere poiché l'imputato è incapace di partecipare coscientemente al procedimento si applica l'articolo 345, se lo stato di incapacità viene meno o se era stato erroneamente dichiarato.

9. 3. *(nuova formulazione)* Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

ART. 10.

Al comma 1, sostituire le parole: , e 372, comma 1-bis con le seguenti: e 3-quater.

***10. 3.** *(nuova formulazione)* Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Al comma 1, sostituire le parole: , e 372, comma 1-bis con le seguenti: e 3-quater.

***10. 4.** Ermini, Morani, Vazio, Amoddio, Rossomando, Marzano, Bazoli, Zan.

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. Dopo il comma 3-bis, dell'articolo 335 codice di procedura penale, *inserire il seguente:*

« 3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo ».

10. 14. *(nuova formulazione)* Pagano, Buttiglione.

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

3-bis. 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 407, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza dei termini massimo di durata delle indagini o dalla scadenza del più ampio termine di cui all'articolo 415-bis, comma 4. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà tempestiva comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello »;

b) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 412 è sostituito dal seguente: Il procuratore generale presso la corte d'appello, se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407, comma 3-bis, dispone, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini.

10. 24. Rossomando.

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3-bis. All'articolo 408, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 3, le parole: « nel termine di dieci giorni » sono sostituite dalle seguenti: « nel termine di venti giorni ».

10. 30. *(nuova formulazione)* Colletti.

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

3-bis. All'articolo 408, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: « per i delitti commessi con violenza alla persona » sono inserite le seguenti: « e per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale ».

10. 31. Pagano, Buttiglione.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

3-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 409 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

4-bis. A seguito delle ulteriori indagini di cui al comma 4, nei casi in cui non sia stata presentata opposizione alla richiesta di archiviazione ai sensi dell'articolo 410 e il Pubblico Ministero ovvero il Procuratore Generale nei casi di cui all'articolo 412, insistano nella richiesta di archiviazione, il Giudice provvede in tal senso con decreto.

10. 32. Ermini.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Al comma 5 dell'articolo 409 del codice di procedura penale le parole: « fuori del caso previsto dal comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « Fuori di casi previsti dai comma 4 e 4-bis ».

10. 33. Ermini.

Al comma 5, capoverso ART. 410-bis, il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il decreto di archiviazione è nullo se è emesso in mancanza dell'avviso di cui al comma 2 dell'articolo 408 ovvero prima che il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo sia scaduto senza che sia stato presentato l'atto di opposizione.

10. 36. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 5, capoverso ART. 410-bis, comma 1, sostituire le parole: al comma 2 dell'articolo 408 *con le seguenti:* ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 408 e al comma 1-bis dell'articolo 411.

10. 37. Il Relatore.

Al comma 5, capoverso ART. 410-bis, comma 1, sopprimere le parole: In tali

ipotesi si applica il procedimento di cui all'articolo 130.

***10. 38.** Il Relatore.

Al comma 5, capoverso « ART. 410-bis », comma 1, sopprimere le parole: In tali ipotesi si applica il procedimento di cui all'articolo 130.

***10. 39.** Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 5, capoverso ART. 410-bis, comma 3, sostituire le parole: dal comma 2 *con le seguenti:* dai commi 1 e 2.

****10. 40.** (nuova formulazione) Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 5, capoverso ART. 410-bis, comma 3, sostituire le parole: dal comma 2 *con le seguenti:* dai commi 1 e 2.

****10. 41.** Il Relatore.

Al comma 5, capoverso ART. 410-bis, comma 3, sostituire le parole: impugnazione davanti alla corte di appello *con le seguenti:* reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica.

Conseguentemente al medesimo capoverso, comma 4:

1) *sostituire al primo periodo le parole:* La corte di appello, se l'impugnazione è fondata *con le seguenti:* Il giudice, se il reclamo è fondato;

2) *sostituire al primo periodo le parole:* impugnato *con le seguenti:* oggetto di reclamo;

3) *sopprimere al secondo periodo la parola:* impugnato;

4) *sostituire al secondo periodo le parole:* l'appello *con le seguenti* il reclamo;

5) *sostituire al secondo periodo la parola: impugnante con le seguenti: che lo ha proposto.*

10. 42. Il Relatore.

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

5-*bis.* Dopo il comma 2 dell'articolo 415 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

« 2-*bis.* Termine di cui al comma 2, decorre dal provvedimento del giudice ».

***10. 47.** (nuova formulazione) Pagano, Buttiglione.

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

5-*bis.* Dopo il comma 2 dell'articolo 415 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

« 2-*bis.* Termine di cui al comma 2, decorre dal provvedimento del giudice ».

***10. 48.** (nuova formulazione) Mazziotti Di Celso.

ART. 11.

Sostituire il comma 2 con il seguente: All'articolo 422, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: « ovvero a norma dell'articolo 421-*bis* » sono soppresse.

11. 1. Il Relatore.

ART. 12

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente all'articolo 25, comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: il fatto è stato compiuto fino alla fine della lettera.

12. 3. Ermini, Morani, Vazio, Amoddio, Rossomando, Marzano, Bazoli, Zan.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente all'articolo 25, comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: il fatto è stato compiuto fino alla fine della lettera.

12. 2. (nuova formulazione) Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

ART. 13.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole il termine inserire le seguenti: non superiore a sessanta giorni.

13. 2. Il Relatore.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis.* All'articolo 458 del codice di procedura penale il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il giudice fissa con decreto udienza in camera di consiglio dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Se ritiene ammissibile la richiesta e se, nel caso in cui questa sia stata subordinata ad una integrazione probatoria, la medesima risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, il giudice dispone con ordinanza il giudizio abbreviato. Qualora riconosca la propria incompetenza il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-*bis*, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-*bis*, comma

4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato.

13. 10. (nuova formulazione) Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 458, comma 1, del codice di procedura penale, aggiungere in fine le seguenti parole: « Si applica la disposizione di cui all'articolo 438, comma 6-bis. Con la richiesta l'imputato può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice ».

13. 11. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

3. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

« 5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 ».

13. 100. Il Governo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

3. Al comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, primo periodo, le parole « è diminuita di un terzo » sono sostituite dalle seguenti: « è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto. ».

13. 101. Il Governo.

ART. 14

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

sopprimere i commi 3, 5, 6, 7, 9 e 10;

alla rubrica sopprimere le parole:

Nuova forma di definizione anticipata del processo.

***14. 16.** (Nuova formulazione) Ermini, Morani, Vazio, Amoddio, Marzano, Bazzoli, Zan.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

sopprimere i commi 3, 5, 6, 7, 9 e 10;

alla rubrica sopprimere le parole:

Nuova forma di definizione anticipata del processo.

***14. 3.** (Nuova formulazione) Pagano, Buttiglione.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

sopprimere i commi 3, 5, 6, 7, 9 e 10;

alla rubrica sopprimere le parole:

Nuova forma di definizione anticipata del processo.

***14. 4.** (Nuova formulazione) Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

sopprimere i commi 3, 5, 6, 7, 9 e 10;

alla rubrica sopprimere le parole:

Nuova forma di definizione anticipata del processo.

***14. 7.** (Nuova formulazione) Molteni, Fedriga.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

sopprimere i commi 3, 5, 6, 7, 9 e 10;

alla rubrica sopprimere le parole: Nuova forma di definizione anticipata del processo.

***14. 18.** (Nuova formulazione) Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

ART. 15

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: « la rilevanza », inserire le seguenti: « , secondo quanto previsto dall'articolo 190, ».

15. 3. (Nuova formulazione) Mazziotti Di Celso.

ART. 16

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

ART. 16-bis.

(Modifiche in materia di decreto penale di condanna).

Dopo il comma 1 dell'articolo 459 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

1-bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore, in deroga all'articolo 135 del codice penale ed all'articolo 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla somma di euro 75, o frazione di euro 75, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare di dieci volte tale ammontare. Alla sostituzione della

pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo 133-ter del codice penale.

16. 01. Ermini, Morani, Vazio, Amoddio, Rossomando, Marzano, Bazoli, Zan.

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

ART. 16-bis.

(Modifica in materia di ragguglio delle pene).

1. All'articolo 135 del codice penale, le parole: « euro 250, o frazione di euro 250 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 75 o frazione di euro 75 ».

16. 02. (Nuova formulazione) Ermini, Morani, Vazio, Amoddio, Rossomando, Marzano, Bazoli, Zan.

ART. 17

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. L'articolo 581 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

ART. 581.

(Forma dell'impugnazione).

1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena d'inammissibilità:

a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;

b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione e l'omessa o erronea valutazione;

c) delle richieste, anche istruttorie;

d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 7, sopprimere la lettera h).

17. 4. Il Relatore.

Al comma 2 dell'articolo 17 le parole: se mancano i motivi e sono soppresse.

***17. 8.** (Nuova formulazione) Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Al comma 2 dell'articolo 17 le parole: se mancano i motivi e sono soppresse.

***17. 7.** (Nuova formulazione) Mazziotti Di Celso.

Al comma 2 dell'articolo 17 le parole: se mancano i motivi e sono soppresse.

***17. 9.** (Nuova formulazione) Pagano, Buttiglione.

ART. 18

Al comma 1, capoverso «ART. 599» sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 2 sopprimere il capoverso 1-ter.

***18. 2.** Ermini, Morani, Vazio, Amoddio, Rossomando, Marzano, Bazoli, Zan.

Al comma 1, capoverso «ART. 599» sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 2 sopprimere il capoverso 1-ter.

***18. 1.** (Nuova formulazione) Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 1, capoverso «ART. 599» sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 2 sopprimere il capoverso 1-ter.

***18. 4.** (Nuova formulazione) Pagano, Buttiglione.

Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: alle valutazioni di attendibilità con le seguenti: alla valutazione.

Conseguentemente, al medesimo capoverso sopprimere le parole: , quando non ritiene manifestamente infondata l'impugnazione,.

****18. 9.** Il Relatore.

Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: alle valutazioni di attendibilità con le seguenti: alla valutazione.

Conseguentemente, al medesimo capoverso sopprimere le parole: , quando non ritiene manifestamente infondata l'impugnazione,.

****18. 20.** (Nuova formulazione) Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: alle valutazioni di attendibilità con le seguenti: alla valutazione.

Conseguentemente, al medesimo capoverso sopprimere le parole: , quando non ritiene manifestamente infondata l'impugnazione,.

****18. 10.** (Nuova formulazione) Santelli, Parisi, D'Alessandro.

ART. 19.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

10. All'articolo 608, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di

proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere: *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 606 ».

Conseguentemente all'articolo 25 la lettera d) è sostituita dalla seguente: prevedere la ricorribilità per cassazione soltanto per violazioni di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace.

19. 18. *(Nuova formulazione)* Bazoli.

ART. 20.

Sostituirlo con il seguente:

1. Dopo l'articolo 629 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 629-*bis*.

(Rescissione del giudicato).

1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme dell'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.

3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2.

4. Si applicano gli articoli 635 e 640 ».

20. 2. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

ART. 22

Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« *b)* il terzo periodo è soppresso ».

22. 600. Il relatore.

ART. 23

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006, è aggiunto il seguente comma:

« 2. Le violazioni relative all'iscrizione delle notizie di reato costituiscono illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 109 del 2006 ».

25. 22. *(Nuova formulazione)* Pagano, Buttiglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 23-*bis*.

(Modifiche alla disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza).

1. All'articolo 146-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. La persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-*bis*, nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, n. 4, del codice, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputato, anche relativi a reati per i quali sia in libertà. Allo stesso modo partecipa alle udienze penali e alle udienze civili nelle quali deve essere esaminato quale testimone. »;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. La persona ammessa a programmi o misure di protezione, comprese quelle di tipo urgente o provvisorio, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputato. »;

c) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« 1-*ter*. Ad esclusione del caso in cui sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il giudice può disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-*bis* qualora lo ritenga necessario. »;

d) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

« 1-*quater*. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e 1-*bis*, la partecipazione alle udienze può avvenire a distanza anche quando sussistano ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare complessità e sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento, ovvero quando si deve assumere la testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario. »;

e) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il presidente del tribunale o della corte di assise nella fase degli atti preliminari, oppure il giudice nel corso del dibattimento, dà comunicazione alle autorità competenti nonché alle parti e ai difensori della partecipazione al dibattimento a distanza. »;

f) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. In tutti i processi nei quali si procede con il collegamento audiovisivo ai sensi dei commi che precedono, il giudice, su istanza, può consentire alle altre parti

ed ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi l'onere dei costi del collegamento. ».

2. All'articolo 45-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « Nei casi previsti dall'articolo 146-*bis*, commi 1 e 1-*bis* » sono soppresse; dopo le parole: « avviene a distanza » sono inserite le seguenti: « nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo 146-*bis*, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* »;

b) al comma 2 le parole: « disposta dal giudice con ordinanza o dal presidente del collegio con decreto motivato, che sono comunicati o notificati » sono sostituite dalla seguenti: « comunicata o notificata dal giudice o dal presidente del collegio »;

c) al comma 3 dopo le parole: « 3, 4 » sono inserite le seguenti: « , 4-*bis* ».

3. All'articolo 134-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale è apportata la seguente modifica:

a) al comma 1, le parole « e 1-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « , 1-*bis* e 1-*quater* ».

4. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è apportata la seguente modifica:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Per l'esame dei testimoni si applicano le disposizioni degli artt. 146-*bis* e 147-*bis* disp. att. c.p.p. ».

23. 0100. Il Governo.

ART. 25.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-*bis*) prevedere che chiunque diffonda, al fine di recare danno alla repu-

tazione o all'immagine altrui, riprese o registrazioni di conversazioni svolte in sua presenza e fraudolentemente effettuate, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni. La punibilità è esclusa quando le riprese costituiscono prova nell'ambito di un procedimento dinnanzi all'autorità giudiziaria o siano utilizzate nell'ambito di esercizio del diritto di difesa.

25. 100. (Nuova formulazione) Pagano.

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

25. 12. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 1 sopprimere la lettera l).

***25. 24.** Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 1 sopprimere la lettera l).

***25. 23.** Molteni, Fedriga.

Al comma 1 sopprimere la lettera l).

***25. 26.** Pagano, Buttiglione.

ART. 26

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

b) prevedere una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà, stabilendone tempi, modalità e soggetti chiamati a intervenire; integrare le previsioni sugli interventi degli uffici dell'esecuzione penale esterna; rendere più efficace il sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria;

b-bis) revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative secondo i seguenti criteri direttivi: prevedere che il limite di pena

che impone la sospensione dell'ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a quattro anni; prevedere che il procedimento di sorveglianza garantisca il diritto alla presenza dell'interessato e la pubblicità dell'udienza.

26. 11. (Nuova formulazione) Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: revisione inserire le seguenti: delle modalità e.

***26. 50.** (Nuova formulazione) Il relatore.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: revisione inserire le seguenti: delle modalità e.

***26. 12.** Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 1, lettere b) e c), aggiungere infine le seguenti: , salvo i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale.

26. 17. (Ulteriore nuova formulazione) Il Relatore.

Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: anche attraverso il potenziamento del ricorso al lavoro domestico e a quello con committenza esterna, aggiornando quanto il detenuto deve a titolo di mantenimento.

26. 26. Il Relatore.

Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: un più ampio ricorso al con le seguenti: una maggior valorizzazione del;

***26. 28.** Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: un più ampio ricorso al, con le seguenti: una maggiore valorizzazione del;

***26. 29.** Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: , nel rispetto del diritto di difesa con le seguenti: con modalità che garantiscano il rispetto del diritto di difesa.

26. 32. Il Relatore.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole:, nel rispetto del diritto di difesa con le seguenti: con modalità che garantiscano il rispetto del diritto di difesa.

26. 30. (Nuova formulazione) Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

g-bis) revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario alla luce dell'avvenuto riordino della medicina penitenziaria, avvenuto con decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230;.

26. 33. Daniele Farina, Sannicandro, Nicchi.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: persone detenute e delle condizioni con le seguenti: persone detenute e internate e disciplina delle condizioni.

26. 36. Il Relatore.

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

h-bis) previsione di norme che considerino i diritti, bisogni sociali, culturali, linguistici, sanitari, affettivi e religiosi specifici delle persone detenute straniere;.

26. 38. Daniele Farina, Sannicandro, Palazzotto, Costantino, Nicchi.

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) adeguamento delle norme di ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori di età secondo i seguenti criteri direttivi:

1) giurisdizione specializzata e affidata al tribunale per i minorenni, fatte salve le disposizioni riguardanti l'incompatibilità del giudice di sorveglianza che abbia svolto funzioni giudicanti nella fase di cognizione;

2) previsione di disposizioni riguardanti l'organizzazione penitenziaria degli istituti penali per minorenni nell'ottica della socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione della persona;

3) previsione dell'applicabilità della disciplina prevista per i minorenni quantomeno ai detenuti giovani-adulti, nel rispetto dei processi educativi in atto;

4) previsione di misure alternative alla detenzione conformi alle istanze educative del condannato minorenni;

5) ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative alla detenzione dalla libertà;

6) eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca e/o concessione dei benefici penitenziari, in contrasto col finalismo rieducativo della pena e con il principio dell'individuazione del trattamento;

7) rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale quali elementi centrali del trattamento dei detenuti minorenni;

8) rafforzamento dei contatti con il mondo esterno quale criterio guida nell'attività trattamentale, funzione al reinserimento sociale.

26. 39. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

ALLEGATO 2

**Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale.
Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena
dell'ergastolo. C. 1129 Molteni.**

EMENDAMENTO 1.10 DEL RELATORE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Sono, esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 422 (strage), 575 (omicidio) aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, n. 5) e n. 5.1) e 577, primo comma, n. 1), n. 3) e 4), 601 e 602 del codice penale. »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *6-bis.* Nel procedimento per i delitti di cui al comma 1-*bis*), la richiesta di cui al comma 1 può essere proposta subordinandola a una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso allo stato degli atti.

6-ter. In caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria ovvero alla richiesta di cui al comma 6-*bis*, l'imputato può rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado ».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.

1. 10. Il relatore.